

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori SPERONI e MORETTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 APRILE 1992

Modifiche e integrazioni alla legge 1° marzo 1986, n. 64,
ai fini dell'adeguamento alla normativa comunitaria

ONOREVOLI SENATORI. — In data 20 marzo 1990 la Corte di giustizia della Comunità economica europea ha dichiarato con sentenza l'incompatibilità della legge 1° marzo 1986, n. 64, con il Trattato istitutivo della Comunità economica europea.

In particolare si considerano illegittime quelle disposizioni che estendono a tutti gli enti pubblici, nonchè alle imprese a partecipazione statale, e alle unità sanitarie locali, l'obbligo di rifornirsi per una certa quota (30 o 50 per cento) dei loro acquisti presso imprese industriali, agricole e artigianali impiantate nel Mezzogiorno.

La motivazione che sta a fondamento della citata sentenza considera primariamente la violazione operata dalla legge italiana rispetto al disposto dell'articolo 30

del Trattato di Roma. Secondo la Corte di giustizia infatti, le disposizioni di cui alla legge n. 64 del 1986 limitano la libertà di circolazione nel Mercato Comune in quanto impediscono «alle amministrazioni interessate di approvvigionarsi per una parte delle loro necessità presso imprese situate in altri Stati membri».

Tra l'altro la stessa Corte ha sottolineato che la disposizione di cui all'articolo 30 del Trattato deve essere interpretata nel senso che alla libertà di movimento delle merci prevista al suddetto articolo non possono essere ammesse deroghe.

Le autorità italiane avevano a suo tempo giustificato la riserva prevista dalla legge n. 64 del 1986 sostenendo la tesi che la deroga era ammessa dall'articolo 92 del

Trattato in quanto si trattava di un aiuto a zone depresse. Al contrario la recente sentenza, dichiarando espressamente il divieto di deroghe all'articolo 30 del Trattato, anche in relazione all'articolo 92 dello stesso, sancisce l'illegittimità della disciplina in questione.

È dunque ormai inevitabile l'abrogazione delle norme incriminate. Onde evitare l'intervento di intimazione della Commissione della Comunità Europea al fine di adeguare la nostra normativa per renderla compatibile con il Trattato nel senso espresso dalla sentenza si rende pertanto necessario un adeguamento spontaneo da parte delle autorità italiane. Ciò anche per evitare sin d'ora un contenzioso a livello comunitario di cui sia chiamato a rispondere lo Stato italiano con prospettive di dover risarcire imprese danneggiate dall'esistenza delle norme in questione.

Anche per evitare tali azioni verso lo Stato italiano, in considerazione del precedente sfavorevole della Corte, appare opportuno provvedere immediatamente all'abrogazione delle norme dichiarate incompatibili, senza attendere il 1992, come sentenziato dalla Corte di giustizia della CEE.

Un'ultima considerazione. L'infinita serie di leggi tese a favorire e a privilegiarle

imprese del Mezzogiorno oltre che introdurre un trattamento differenziato e discriminatorio all'interno dei settori produttivi, solo in apparenza producono benefici alle Regioni «svantaggiate»: in realtà costituiscono una delle cause del loro permanente ritardo. I cosiddetti «aiuti al funzionamento» comportano una «immobilizzazione» del mercato e non inducono un vero sviluppo dell'economia delle aree depresse.

In pratica le imprese del Mezzogiorno non si attiverrebbero nel senso di porre in atto una seria ed efficace concorrenza ma si limiterebbero ad attendere gli aiuti e i benefici di legge per garantirsi solo un livello di marginalità nei propri settori economici.

Anche alla luce di tali considerazioni si rende pertanto opportuna l'abrogazione delle disposizioni italiane in contrasto con i principi affermati dalla decisione adottata dalla Corte di giustizia della CEE.

L'approvazione del presente disegno di legge comporterebbe il venir meno dell'incompatibilità oggi esistente tra la normativa comunitaria e quella italiana e quindi un adeguamento spontaneo della nostra legislazione alla disciplina contenuta nel Trattato.

DISEGNO DI LEGGE

—
Art. 1.

1. I commi 15, 16 e 17 dell'articolo 17 della legge 1° marzo 1986, n. 64, sono abrogati.